



ALLEGATO 1

EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN RENDITA (COMPILAZIONE A CURA DELL'ADERENTE)

Il sottoscritto, **presa visione del documento sull'erogazione della rendita**, degli allegati e delle **istruzioni** per la compilazione, richiede l'erogazione della prestazione pensionistica IN RENDITA (barrare una delle seguenti opzioni):

100% rendita (**AVVERTENZE**) 50% capitale - 50% rendita capitale % - rendita %

AVVERTENZE: Per i "vecchi iscritti" (iscritti alle Forme Pensionistiche Complementari prima del 29/04/1993) che OPTANO per l'erogazione 100% capitale verrà automaticamente applicato il regime introdotto dal D.Lgs. 252/2005. Per i "nuovi iscritti" (iscritti dopo il 28/04/1993) NON è invece prevista la possibilità di optare per diversi regimi fiscali. Si vedano le ISTRUZIONI per ulteriori dettagli.

Nel solo caso di richiesta di erogazione totale o parziale di una rendita pensionistica, indicarne la tipologia nella sezione sottostante:

Frequenza di erogazione rendita: mensile trimestrale annuale

Percentuale di reversibilità: %

Cognome e nome reversionario/i:
(allegare fotocopia documento di identità)

Altre opzioni (ove consentite):

(NOTA BENE: Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce anche a fronte di disoccupazione superiore a 4 anni e con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza).

In caso di scelta – totale o parziale – della prestazione pensionistica in rendita, barrare una delle seguenti opzioni:

- Opzione A** - Rendita annua vitalizia immediata.
- Opzione B** - Rendita annua vitalizia immediata certa 5 anni.
- Opzione C** - Rendita annua vitalizia immediata certa 10 anni.
- Opzione D*** - Rendita annua vitalizia immediata reversibile.
- Opzione E** - Rendita annua vitalizia immediata contro assicurata decrescente.
- Opzione F** - Rendita annua vitalizia con raddoppio in caso di perdita di autosufficienza.

* Devono essere indicati tutti i dati del reversionario, compreso il codice fiscale.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'erogazione della prestazione pensionistica. È consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi. Il sottoscritto accetta inoltre di ricevere all'indirizzo di residenza indicato il modello CUD, che gli verrà spedito per posta ordinaria dal Fondo unitamente ai conteggi di liquidazione della posizione previdenziale e si impegna a richiederne copia in caso di mancata ricezione dello stesso entro un mese dalla data di accredito dell'importo erogato (in caso di pagamento tramite bonifico).

Data di compilazione

Firma





ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Per la validità della richiesta di erogazione è necessario allegare la seguente documentazione:

- copia del documento di identità in corso di validità;
- certificato di residenza dell'iscritto rilasciato dall'Autorità Competente (facoltativo);
- documentazione attestante il diritto al pensionamento;
- **in presenza di una cessione del V dello stipendio occorre allegare liberatoria della finanziaria indirizzata al fondo pensione.**

Le richieste di erogazione valide (per completezza delle informazioni e legittimità della domanda) verranno disinvestite e liquidate nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente.

NOTA BENE: L'incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l'immediato rigetto della domanda presentata.

1. DATI DELL'ADERENTE (compilazione a cura dell'aderente)

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente.

2. OPZIONE PRESCELTA - TIPOLOGIA DI EROGAZIONE (compilazione a cura dell'aderente)

NB: **Le opzioni consentite sono tra loro alternative: Qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato.** Per avere maggiori dettagli sulla fiscalità applicabile alle erogazioni dei fondi pensione è necessario fare riferimento alla normativa in vigore.

PRESTAZIONE PREVIDENZIALE - Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con **almeno 5 anni** di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. In mancanza dei 5 anni di partecipazione al fondo, è possibile chiedere il riscatto, con una penalizzazione fiscale. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50%; la parte residua deve essere erogata in forma di rendita. Qualora parte della prestazione debba essere erogata in forma di rendita, deve essere compilato l'apposito modulo con le ulteriori informazioni richieste relative a tipologia della rendita richiesta, frequenza di erogazione, % di reversibilità etc. che sarà reso disponibile dal fondo pensione.

AVVERTENZE per gli iscritti a previdenza complementare ante 28/04/1993: Si segnala che per gli iscritti ante 28/04/1993 ("vecchi iscritti") che OPTANO per l'erogazione del 100% capitale viene automaticamente applicato il più favorevole regime introdotto dal D.Lgs.252/2005. In base a tale opzione viene erogato in forma capitale il 100% del montante fino al 31/12/2006, mentre con riferimento al montante accumulato dal 2007 si applica la nuova disciplina che prevede l'erogazione del 50% in forma capitale e del restante 50% (ove ricorrano le condizioni) in forma di rendita. L'erogazione del 50% in rendita è infatti obbligatoria solo in presenza di un montante sufficientemente elevato e cioè solo nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale maturato a partire dal 1° gennaio 2007 risulti superiore al 50% dell'assegno sociale; il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita. Resta peraltro salva la possibilità' per il "vecchio iscritto" di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione in capitale applicandosi in tal caso il regime tributario (penalizzante) vigente alla data del 31/12/2006.

AVVERTENZE per gli iscritti post 28/04/1993: Si segnala che per gli iscritti post 28/04/1993 ("nuovi iscritti") NON è invece prevista la possibilità di optare per diversi regimi fiscali. Per essi la prestazione va erogata al 50% in forma capitale ed al 50% in forma di rendita. Per i "nuovi iscritti" che barrano l'opzione di ricevere il 100% della prestazione in forma capitale, sarà cura del Fondo verificare se il montante maturato è sufficientemente elevato da rendere obbligatoria l'erogazione anche sotto forma di rendita. Tale obbligo sorge solo nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale complessivamente maturato risulti superiore al 50% dell'assegno sociale. Il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita; in caso contrario procederà direttamente con l'erogazione al 100% in forma capitale.

SCELTA DELLA RENDITA

Opzione A - Rendita annua vitalizia immediata.

Opzione B - Rendita annua vitalizia immediata certa 5 anni.

Opzione C - Rendita annua vitalizia immediata certa certa 10 anni.

Opzione D* - Rendita annua vitalizia immediata reversibile.

Opzione E - Rendita annua vitalizia immediata contro assicurata decrescente.

Opzione F - Rendita annua vitalizia con raddoppio in caso di perdita di autosufficienza.





FREQUENZA DI EROGAZIONE

Le rendite sono posticipate, dunque la prima rata è erogata al termine del periodo prescelto.

Prima di effettuare la scelta, controllare sulla Nota Informativa e sul Documento sull'Erogazione della Rendita, le caratteristiche delle varie tipologie di rendita. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Call Center o direttamente al Fondo.

Si fa presente che, per motivi di ottimizzazione della gestione amministrativa e di economicità, il Fondo non effettua alcuna liquidazione per importi inferiori o uguali ad € 20,00 (venti/00) qualora gli stessi siano stati generati da contribuzioni successive alla liquidazione, in quanto le spese di riliquidazione coprirebbero interamente la predetta contribuzione.

2. OPZIONE PRESCELTA – CONTRIBUTI NON DEDOTTI

CONTRIBUTI NON DEDOTTI - (ULTIMO ANNO) - Entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora l'aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla presente richiesta, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo Pensione nell'ultimo anno e/o frazione d'anno che non siano già stati comunicati in precedenza (p.e. nella richiesta liq.ne di 06/ 2019 vanno indicati, se non ancora comunicati, i contributi non dedotti di soli primi 6 mesi del 2018). Eventuali contributi non dedotti relativi agli anni precedenti – ove non ancora comunicati alla forma pensionistica – devono essere comunicati separatamente e prima di richiedere la liquidazione. Si ricorda che non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico.

3. COORDINATE BANCARIE (compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente)

Vanno indicate le coordinate bancarie complete del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento. È indispensabile riportare tutti i codici dell'IBAN come riportati nell'estratto conto che periodicamente si riceve dalla propria banca.

4. DATI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA (compilazione e sottoscrizione a cura del datore di lavoro)

Data cessazione – è la data in cui cessa l'attività lavorativa richiesta per la partecipazione al Fondo.

Quota esente su quanto maturato entro il 31/12/2000 è l'ammontare tot. dei contributi versati al Fondo dall'aderente entro il 31/12/2000 e non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile annua ai fini TFR. Qualora l'importo della quota esente fosse uguale ai contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000 indicare "100%". Qualora la quota esente non venga comunicata, il Fondo Pensione considererà esenti tutti i contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000.

Abbattimento base imponibile su quanto maturato entro il 31/12/2000 si determina nella misura € 309,87 per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Fondo ed alla percentuale di TFR versato. Da indicare esclusivamente per gli iscritti post 28/04/1993 ("nuovi iscritti").

Si precisa inoltre che il Fondo non può riconoscere in sede di liquidazione la franchigia di € 309,87 (o la parte di essa spettante) per quelle quote di TFR con competenza relativa all'annualità 2000, ma il cui versamento effettivo al Fondo sia avvenuto successivamente al 01/01/2001; in questo caso l'abbattimento può essere integralmente riconosciuto dal datore di lavoro, ferma restando la necessità di segnalare l'eventuale quota residua che il Fondo può riconoscere.

